



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010

Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si inserisce nel dibattito in corso sulla modernizzazione del sistema politico italiano, al fine di renderlo più idoneo a far fronte alle sfide dell'economia globale, degli impegni internazionali ed europei, del rinnovamento morale della politica, della miglior considerazione del merito in tutti i campi della vita sociale e politica. Non da ultimo, al fine di riannodare - anche attraverso un sistema elettorale maggiormente rappresentativo della volontà popolare - il patto fiduciario tra elettori ed eletti.

Al tempo stesso, si prende atto che la speciale contingenza politica richiede soluzioni applicabili, se condivise, nel breve periodo, tali dunque da non comportare immediatamente e necessariamente modifiche della Carta costituzionale.

Gli obiettivi che questo disegno di legge in materia elettorale intende perseguire si possono così sintetizzare:

maggiore rappresentatività degli eletti, attraverso la restituzione agli elettori di un concreto potere di scelta fra i candidati, e non solo fra i partiti;

eliminazione delle candidature multiple con successiva opzione, le quali rappresentano di fatto un inganno per gli elettori e ne limitano le possibilità di scelta consapevole;

contestuale riduzione del potere discrezionale dei partiti, a beneficio dei cittadini elettori;

maggiore governabilità da perseguire, stante il vigente impianto costituzionale, con l'indicazione «di fatto» di candidati alla guida del Governo (come in realtà tenta di fare, con scarso successo, anche la vigente legge elettorale, che ricorre alla formalizza-

zione delle coalizioni e all'attribuzione del premio di maggioranza);

maggiore conoscibilità dei candidati e dei loro orientamenti e programmi, grazie sia alla piccola dimensione dei collegi, e alla campagna prevalentemente «diretta» che ne discende, sia all'utilizzo di strumenti informatici anche da parte delle pubbliche amministrazioni;

contenimento dei costi delle consultazioni elettorali, sia per i candidati (onde evitare una selezione per censo dei candidati, o, peggio, l'esigenza di ricercare a tutti i costi ingenti finanziamenti), sia per la pubblica amministrazione, grazie a norme che consentono il doppio scrutinio fermo restando l'unico turno elettorale, e ad altre che eliminano il rischio di frequenti elezioni suppletive.

Tali obiettivi vengono perseguiti con un impianto legislativo che si basa sui seguenti principi o strumenti:

1. divieto di candidature multiple;
2. sistema a formula maggioritaria con reintroduzione dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato;
3. collegi per la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica pari al numero dei soggetti eleggibili (rispettivamente 618 e 309, al netto della circoscrizione Estero), e quindi di limitate dimensioni (circa cento e duecentomila abitanti, rispettivamente, per la Camera e il Senato);
4. voto plurimo preferenziale posizionale: con la possibilità di attribuire due preferenze, in ordine di priorità, a due fra i candidati che competono nel collegio (la «seconda preferenza» viene computata solo se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta delle «prime preferenze»), si riescono a coniugare gli effetti positivi del

turno di ballottaggio senza i maggiori costi e il tendenziale astensionismo crescente tipico del doppio turno di votazione;

5. candidature uninominali personali senza contrassegno di partito (con le sole generalità del candidato), sottoscritte dallo 0,5 per cento degli elettori del collegio;

6. possibilità di collegamento del candidato parlamentare ad un candidato alla Presidenza del Consiglio: quest'ultima è ovviamente, dato l'impianto costituzionale vigente, una candidatura soltanto semi-formale che non può formare oggetto di elezione diretta; tuttavia, grazie al collegamento dei candidati al Parlamento, la scelta dell'inca-

rico per la formazione del Governo viene necessariamente orientata verso il candidato che può contare su una maggioranza certa di parlamentari «collegati»;

7. facoltà per i candidati di formulare un programma, anche parziale, e/o di collegarsi ad un candidato alla Presidenza del Consiglio e al suo programma di governo;

8. candidatura contestuale di un candidato supplente (di sesso diverso) per ciascun candidato effettivo, in modo da costituire una sorta di *ticket* elettorale che di fatto azzera, o quasi, il rischio e il costo di elezioni suppletive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il voto è un diritto fondamentale individuale di tutti i cittadini e rappresenta una quota del potere elettorale del corpo sovrano al quale ciascun elettore appartiene. Il suo libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti, eventualmente collegati a un candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. Il territorio nazionale è diviso in seicentodiciotto collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e in trecentonove collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

4. La ripartizione del territorio nazionale in collegi è effettuata tenendo conto degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione, in modo che la popolazione di ciascun collegio non si discosti di oltre il 10 per cento in più o in meno dalla popolazione media risultante dividendo la popolazione italiana, rispettivamente, per seicentodiciotto e per trecentonove collegi.

5. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi è effettuata sulla base del principio maggioritario. In ciascun collegio è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze, con le modalità di cui all'articolo 12.

6. Ogni elettore dispone di una prima preferenza, o preferenza principale, e di una seconda preferenza, o preferenza subordinata, da esprimere su un'unica scheda.

7. Risulta eletto il candidato che consegue almeno il 50 per cento più uno dei voti validi all'esito dello scrutinio della prima preferenza.

8. Qualora nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno dei voti validi all'esito dello scrutinio della prima preferenza, si procede a un ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti attraverso il computo delle seconde preferenze espresse sulle sole schede la cui prima preferenza non è stata attribuita ad alcuno dei candidati in ballottaggio, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 2.

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tutti i cittadini italiani, fatti salvi i limiti di età stabiliti dall'articolo 48 della Costituzione.

Art. 3.

(Eleggibilità)

1. Nessun candidato può candidarsi contemporaneamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, né può candidarsi in più di un collegio per l'elezione in una delle due Camere.

2. Non sono eleggibili coloro che nei dodici mesi precedenti la data delle elezioni abbiano ricoperto una o più delle seguenti cariche, o per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) presidente delle giunte provinciali;
- b) sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- c) capo e vice capo della polizia o ispettore generale di pubblica sicurezza;
- d) capo di gabinetto dei Ministri;
- e) rappresentante e commissario del Governo presso le regioni;

f) prefetto, e coloro che ne fanno le veci;

g) viceprefetto e funzionario di pubblica sicurezza;

h) ufficiale generale, ammiraglio e ufficiale superiore delle Forze armate, nei collegi situati nelle regioni in cui esercitano le loro funzioni;

i) appartenente alla magistratura e alle Forze di polizia, nei collegi sottoposti in tutto o in parte alla loro giurisdizione;

l) appartenente ai ruoli della diplomazia;

m) soggetti vincolati con lo Stato, direttamente o attraverso quote di partecipazione anche indirette in società di diritto privato, per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, ovvero l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

n) titolari di concessioni pubbliche nel settore delle comunicazioni, di qualunque entità.

3. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si trova il collegio in cui si sono candidati.

Art. 4.

(Convocazione dei comizi elettorali)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere nei limiti di cui all'articolo 61 della Costituzione.

3. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. I sindaci di tutti i comuni danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi.

Art. 5.

(Uffici elettorali)

1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente.

2. Presso la Corte d'appello di ciascun capoluogo di regione è costituito, nello stesso termine di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

(Candidature preliminari)

1. Coloro i quali intendono candidarsi depositano presso la prefettura della provincia di residenza una dichiarazione preliminare di candidatura recante: il nome del collegio della Camera o del Senato nel quale si intende presentare la propria candidatura; il nome e cognome del candidato, la data e il luogo di nascita; un ritratto fotografico a colori, autenticato, con il quale intendono presentarsi agli elettori.

2. La dichiarazione preliminare di candidatura deve altresì recare, a pena di irricevibilità, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e un ritratto fotografico a colori di un supplente, di sesso diverso da quello del candidato, destinato a subentrare al candidato principale in caso di morte, impedimento o dimissioni anche precedenti la data delle elezioni.

3. La dichiarazione preliminare di candidatura deve recare le sottoscrizioni autenticate del candidato e del supplente.

4. La dichiarazione preliminare di candidatura può recare un programma elettorale del candidato e l'indicazione del collegamento con un movimento politico e con un candidato alla carica di Presidente del Consiglio, secondo le modalità di cui all'articolo 9.

5. Le informazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rese disponibili in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno.

6. Il deposito della dichiarazione preliminare di candidatura, in triplice esemplare, deve essere effettuato, da parte del candidato o di persona munita di mandato autenticato da notaio, non prima delle ore 8 del quarantesimo e non oltre le ore 20 del trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

7. All'atto del deposito della dichiarazione preliminare di candidatura i candidati possono designare un delegato effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito dei documenti inerenti alla candidatura definitiva, ai sensi dell'articolo 8. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

Art. 7.

(Opposizioni)

1. Sono sottoposte all'Ufficio elettorale centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire la sua dichiarazione preliminare di candidatura, o dai depositanti di altra dichiarazione preliminare di candidatura avverso l'accettazione una dichiarazione preliminare di candidatura che ritengano facilmente confondibile. A quest'ultimo ef-

fetto, tutte le dichiarazioni preliminari di candidatura depositate possono essere in qualsiasi momento prese in visione da chi abbia presentato una dichiarazione preliminare di candidatura a norma dell'articolo 6. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle dichiarazioni preliminari di candidatura che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle dichiarazioni preliminari di candidatura che vi abbiano interesse.

Art. 8.

(Candidature definitive)

1. La dichiarazione definitiva di candidatura per i candidati e i relativi supplenti deve essere presentata, per ciascun collegio, alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale competenti, dalle ore 8 del trentunesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. La dichiarazione è presentata e sottoscritta, anche in atti separati, da un numero di elettori del collegio pari ad almeno lo 0,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali del collegio stesso.

3. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il nome del candidato e del supplente, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; nel modulo deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale presta-

zione è dovuto ai soggetti di cui all'articolo 14 della predetta legge n. 53 del 1990 l'onorario di 0,10 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

4. La dichiarazione deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni di residenza dei sottoscrittori, attestanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del collegio. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. Nessun elettore può sottoscrivere, a pena di nullità, più di una candidatura.

6. La cancelleria della Corte d'appello o del tribunale accerta l'identità personale del depositante, che deve essere il candidato, o il supplente, o uno dei delegati di cui al comma 7 dell'articolo 6. Nel verbale, oltre all'indicazione dell'atto di candidatura, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascun atto di candidatura secondo l'ordine di presentazione.

7. L'Ufficio elettorale centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione degli atti di candidatura:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito della dichiarazione preliminare di candidatura;

b) verifica se gli atti di candidatura sono stati presentati nei termini e se sono stati sottoscritti dal numero di elettori prescritto, dichiarandoli non validi se non corrispondono a queste condizioni;

c) ricusa gli atti di candidatura dei soggetti che al giorno delle elezioni non abbiano compiuto o non compiano il venticinquesimo anno di età se candidati alla Camera, o il quarantesimo se candidati al Senato, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) in caso di pluralità di atti di candidatura, ammette solo quello cronologicamente anteriore.

8. Il candidato, il supplente o i loro delegati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle eventuali contestazioni mosse dall'Ufficio centrale regionale.

9. L'Ufficio centrale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle candidature contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

10. L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati e i loro supplenti saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive determinazioni adottate;

c) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi e dei loro supplenti, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con le fotografie depositate;

d) procede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei manifesti riproducenti le fotografie dei candidati e dei relativi supplenti, nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai

presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 9.

*(Collegamento con i candidati
alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Al solo scopo di consentire ai candidati al Parlamento di collegare la propria candidatura ad un candidato alla guida del Governo e al suo programma, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione, tutti i cittadini per i quali ricorrano le condizioni di eleggibilità al Parlamento secondo il disposto dell'articolo 3 possono presentare la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La candidatura deve essere presentata al Ministero dell'interno entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, con le stesse modalità delle candidature al Parlamento, di cui all'articolo 6. La presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da almeno diecimila elettori, ovvero da almeno trenta parlamentari in carica al momento della conclusione della legislatura precedente, ovvero da almeno tre Presidenti di regione.

3. L'atto di candidatura può recare il programma di governo del candidato e l'indicazione di altri componenti del Governo, eventualmente anche con l'indicazione del Dicastero di competenza di ciascuno o di alcuni di essi, e ogni altra informazione ritenuta utile dal candidato.

4. Nel caso siano indicati i nomi di possibili componenti del Governo, la candidatura preliminare deve recare l'accettazione dei candidati Ministri, autenticata da notaio e con le stesse modalità di cui all'articolo 6.

5. L'elenco dei candidati alla Presidenza del Consiglio è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'interno, con il programma,

i nomi dei Ministri e le altre informazioni eventualmente fornite dal candidato stesso.

6. Ciascun candidato al Parlamento ha facoltà di collegare la propria candidatura ad uno dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I candidati al Parlamento collegati ad un candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere più di uno in ciascun collegio.

Art. 10.

(Schede elettorali)

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono in *fac-simile* le fotografie dei candidati principali e dei rispettivi supplenti regolarmente presentatisi nel collegio.

2. Sulle schede le fotografie ed i dati identificativi dei candidati, di cui all'articolo 6, sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su di una o più colonne. Le fotografie devono essere riprodotte sulle schede con le misure di un quadrato con lato di centimetri tre.

3. A lato di ciascuna coppia di nomi e ritratti fotografici, rappresentanti un candidato e il relativo supplente, sono posti due rettangoli, uno per la prima preferenza e uno per la seconda preferenza.

Art. 11.

(Votazione)

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime la prima e l'eventuale seconda preferenza, sbarrando uno solo dei rettangoli per la prima preferenza e uno dei rettangoli per la seconda preferenza, collocati a fianco dei candidati.

2. I voti validamente espressi devono recare un solo segno su uno dei rettangoli corrispondenti alle prime preferenze ed eventualmente un solo segno su uno dei rettangoli

corrispondenti alle seconde preferenze. Non è ammessa l'indicazione della sola seconda preferenza. Le schede in cui sia indicata soltanto la seconda preferenza sono considerate schede bianche.

Art. 12.

(Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede, cominciando da quelle per l'elezione della Camera dei deputati. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce i nomi dei candidati votati ed il relativo ordine di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di preferenza dei singoli candidati.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di preferenza dei singoli candidati. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Terminato lo scrutinio delle schede, i totali dei voti di prima preferenza e di seconda preferenza conseguiti da ciascun candidato vengono riportati nel verbale e nelle tabelle di scrutinio, sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta perso-

nalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8. Terminate le operazioni di cui al presente articolo, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione all'Ufficio elettorale centrale regionale.

Art. 13.

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio elettorale centrale regionale, ricevute le comunicazioni relative alle operazioni di cui all'articolo 12, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascun collegio:

a) determina la cifra elettorale individuale di prime preferenze ottenute da ciascun candidato, data dalla somma delle prime preferenze conseguite dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

b) determina la cifra elettorale individuale di seconde preferenze ottenute da ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma delle seconde preferenze conseguite dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali di cui alle lettere a) e b) relative a ciascun candidato, nonché il totale dei voti validi delle diverse candidature nel collegio.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi da assegnare, i candidati che nei vari collegi elettorali abbiano conseguito la maggioranza assoluta delle prime preferenze validamente espresse.

3. Nei collegi in cui nessun candidato ha ottenuto la maggioranza del 50 per cento più uno delle prime preferenze validamente espresse, l'Ufficio elettorale centrale regionale individua i due candidati del collegio che hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze. Indi, limitatamente alle sole schede elettorali che non indichino come prima preferenza alcuno dei due candidati ammessi al ballottaggio, sono computate e attribuite le seconde preferenze ottenute da uno dei due candidati ammessi. Tali preferenze vengono sommate alle prime preferenze ottenute da ciascun candidato. Risulta eletto, fra i due candidati ammessi al ballottaggio, quello che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e di seconde preferenze.

4. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze. In caso di ulteriore parità, il seggio è assegnato al candidato con minor numero di mandati parlamentari già conseguiti. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 14.

(Subentro dei supplenti ed elezioni suppletive)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al supplente indicato dal candidato principale contestualmente alla candidatura.

2. Nel caso rimanga vacante il seggio già attribuito ad un supplente ai sensi del comma 1, si procede ad elezioni suppletive secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Art. 15.

(Convalida degli eletti)

1. Avverso le operazioni concernenti la fase preparatoria delle elezioni, successiva alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi candidato ed elettore che vi abbiano interesse possono proporre impugnativa davanti agli Uffici elettorali centrali regionali e, in grado di appello, all'Ufficio elettorale centrale nazionale.

2. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

3. Le Camere pronunziano giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli Uffici centrali regionali durante le procedure di scrutinio dei voti.

4. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni elettorali o agli Uffici centrali regionali devono essere trasmessi alla segreteria della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica entro il termine di venti giorni dalla proclamazione effettuata dall'Ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

5. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 16.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, alla disciplina introdotta dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare ai citati testi unici le modifiche e le integrazioni conseguenti alle disposizioni introdotte dalla presente legge, nonché le ulteriori modifiche necessarie a fini di coordinamento;

b) provvedere alla delimitazione territoriale dei collegi elettorali, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, e all'individuazione delle sedi di Corte d'appello e di tribunale competenti per ciascun collegio;

c) prevedere la disciplina attuativa del procedimento concernente i rilievi del Ministero dell'interno a seguito della presentazione delle dichiarazioni preliminari di candidatura, di cui all'articolo 7, e le relative opposizioni;

d) definire il modello recante le caratteristiche essenziali delle schede elettorali per la Camera e per il Senato, con conseguente sostituzione dei modelli allegati ai predetti testi unici.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina di cui alla lettera b) del medesimo

comma, ed è trasmesso alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

